cune l'onorevole Nocito e ve ne sarebbero anche altre, che non potrebbero non imporsi all'attenzione della Camera. E poichè la Commissione si mostra deferente verso il Ministero, al punto da consentire al mantenimento di questa disposizione, il Ministero ne è lietissimo e la ringrazia. Il Ministero per deferenza verso la Commissione, per non creare un disaccordo con essa, con la quale ha voluto procedere sempre di pieno accordo, aveva receduto da una proposta, che pure era fondata sopra gravi ragioni. Ora la Commissione, a sua volta, recede; il Ministero, ripeto, ne è lieto, ne prende atto, e prega la Camera di votare l'articolo quale dal Ministero era stato proposto.

Presidente. Allora s'intende ripristinato il paragrafo proposto dal Ministero che suona così: « Il pretore potrà altresì delegare al conciliatore la convocazione dei consigli di famiglia e di tutela nei casi previsti dal detto Codice. » La Commissione e il Governo consentendo nella proposta dell'onorevole Nocito, questo paragrafo rimane conservato.

Pongo dunque a partito l'articolo 11, compreso il secondo paragrafo.

(*È approvato*).

« Art. 12. Sono escluse dalla competenza dei conciliatori le controversie dalla legge assegnate alla giurìa nei luoghi ove saranno istituiti Collegi di *probi-viri*.

« Sono parimenti escluse le controversie sulle imposte dirette od indirette, comprese quelle dei Comuni e delle Provincie ».

Di questo articolo la Commissione propone una nuova dizione.

Tajani, *relatore*. La Commissione propone di aggiungere dopo le parole *e delle Provincie*, le parole *e delle Camere di commercio*.

Presidente. Al secondo capoverso di questo articolo 12 l'onorevole Cucchi Luigi proponeva un emendamento, il quale è compreso nell'aggiunta proposta dalla Commissione.

Tajani, *relatore*. Sì; è accettato!

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito questo articolo 12 coll'aggiunta proposta dalla Commissione.

(*È approvato*).

L'articolo 13 rimane soppresso perchè incluso nell'articolo 7°.

Della Rocca, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia*. Precisamente!

Tajani, *relatore*. L'articolo 13 rimane soppresso perchè il suo contenuto fu trasportato all'articolo 7. Proponiamo però, d'accordo col Ministero, che vi si faccia la seguente aggiunta:

« Nelle cause inferiori alle lire 50, in mancanza del verbale, ne farà menzione nella sentenza. »

Presidente. Bisogna dunque fare un nuovo articolo 13?

Tajani, *relatore*. No, perchè in questo caso rimarrebbe diviso lo stesso concetto in due articoli diversi.

Presidente. Metto a partito questa aggiunta.

(*È approvata*).

Nel coordinamento poi si troverà il posto per questa aggiunta.

L'articolo 13 del primitivo progetto rimane soppresso.

« Art. 14. Le sentenze dei conciliatori pronunciate nei giudizi in contraddittorio e che non oltrepassano le 50 lire, sono esecutive due giorni dopo la loro notificazione, salvo il disposto dell'articolo 459 del Codice di procedura civile. »

La Commissione propone la seguente modificazione:

« Le sentenze dei conciliatori pronunciate nei giudizi in contradittorio e le contumaciali non opponibili, *il resto identico*. »

L'onorevole Squitti aveva un emendamento identico. Lo mantiene o lo ritira?

Squitti. Consento in quello della Commissione.

Presidente. L'onorevole Palberti lo mantiene o lo ritira?

Palberti. Egualmente, accetto quello della Commissione: il concetto è lo stesso, quantunque nell'emendamento della Commissione sia espresso con forma diversa.

Presidente. L'onorevole Testa è presente?

(*Non è presente*).

S'intende che abbia rinunziato al suo emendamento.

L'onorevole Giovanelli ha presentato degli emendamenti. Li mantiene?

Giovanelli. In seguito alla nuova formula degli articoli 14 e 15, io non insisto più negli emendamenti presentati.

Soltanto pregherei la Commissione ed il Ministero di voler accettare ancora una piccola modificazione all'articolo 14, nel senso che, invece di dire « le sentenze che non oltrepassano le 50 lire » si dicesse: « le sen-